



Politica di partecipazione del Gruppo FCC ai bandi di gara per l'appalto di beni o servizi

21 gennaio 2020



Indice

0. Control de versiones.....	3
1. Introducción.....	4
2. Objeto y ámbito de aplicación.....	4
3. Relación con otras políticas.....	5
4. Principios generales.....	5
a) Lealtad.....	5
b) Autonomía.....	5
c) Transparencia.....	6
d) Responsabilidad.....	6
e) Cumplimiento normativo.....	7
f) Documentación.....	7
5. Desarrollo de procedimientos específicos.....	7
6. Obligaciones de Grupo FCC.....	8
7. Obligaciones de los empleados de Grupo FCC.....	8



0. Controllo delle versioni

Versione	Data	Modifiche
01	21 gennaio 2020	Versione iniziale. Approvata dal Consiglio di Amministrazione

POLITICA DI PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO FCC AI BANDI DI GARA PER L'APPALTO DI BENI O SERVIZI

1. Introduzione

Tra i vari servizi offerti sul mercato, la **partecipazione alle gare d'appalto indette dai propri clienti è centrale** nell'attività ordinaria svolta dal Gruppo FCC.

È importante che tutti i dipendenti del Gruppo che partecipano a processi di questo tipo prestino particolare attenzione per evitare di incorrere in violazioni dei principi del Gruppo o dell'ordinamento giuridico.

Innanzitutto, per quanto concerne i principi etici, la politica mira a garantire che la partecipazione ai processi di gara sia coerente con il Codice etico e di condotta del Gruppo FCC e, in particolare, con i seguenti valori:

- a) **Onestà e rispetto:** il Gruppo FCC deve comportarsi con onestà e integrità nello svolgimento delle proprie attività.
- b) **Rigore e professionalità:** le attività del Gruppo FCC devono essere modello di comportamento esemplare ed espressione della propria vocazione di servizio al cliente.

In secondo luogo, per quanto riguarda il rispetto dell'ordinamento giuridico, questa politica mira a garantire la conformità alla normativa applicabile alle procedure di gara (con particolare riferimento alle norme riguardanti appalti pubblici e antitrust), riducendo al minimo il rischio di possibili violazioni, soprattutto in ambito penale (corruzione, frode, concussione, ecc.) o in materia di antitrust (collusione con imprese concorrenti).

2. Scopo e ambito di applicazione

Lo scopo di questa politica è quello di definire gli elementi fondamentali e comuni del Gruppo FCC per la **predisposizione e la presentazione di offerte per le procedure di appalto competitive indette da enti pubblici o privati**.

Ai fini della presente politica, per gara d'appalto si intende qualsiasi processo concorrenziale di offerta di beni o servizi a un cliente pubblico o privato in cui il regolamento o il cliente hanno stabilito una procedura specifica per la ricezione e il confronto delle offerte di diversi fornitori.

In sintesi, questa politica mira a garantire che i processi decisionali e gestionali della partecipazione delle società del Gruppo FCC alle gare d'appalto pubbliche e private siano in linea con i principi generali del Codice etico e di condotta del Gruppo e avvengano sempre nel rispetto della legge.

Questa politica è applicabile a tutte le imprese del Gruppo FCC. Per ciascun paese o area potranno essere introdotti requisiti più specifici, se necessario o opportuno, ma le particolarità locali o settoriali non esimeranno dall'applicazione dei principi descritti in questo documento.

3. Relazione con altre politiche

Questa politica va applicata in concomitanza con le politiche anticorruzione, sui regali, per gli agenti e antitrust stabilite dal Gruppo FCC.

4. Principi generali

In generale e in recepimento dei valori del Codice etico e di condotta, i dipendenti del Gruppo FCC applicheranno i seguenti principi a tutte le attività connesse con la preparazione e la gestione delle offerte nei processi di gara:

- Lealtà
- Autonomia
- Trasparenza
- Responsabilità
- Conformità normativa
- Documentazione

a) Lealtà

La partecipazione di qualsiasi società del Gruppo FCC a una procedura di gara deve avvenire sempre con **piena lealtà verso i clienti e i loro interessi**. Questo significa che nel processo di gara non si adatteranno comportamenti che possano frustrare o ostacolare illegittimamente l'obiettivo della gara stessa.

In applicazione di questo principio, i dipendenti coinvolti in queste attività devono **conoscere e rispettare il procedimento contrattuale** stabilito dal regolamento o, nel caso di procedimento privato, dal cliente stesso. La società e i suoi dipendenti non possono compiere azioni volte a eludere tali procedimenti né utilizzare, durante l'intera procedura, canali di comunicazione diversi da quelli previsti dalle norme applicabili alla gara.

Se, a seguito di eventuali irregolarità riscontrate nella procedura di gara, fosse opportuno presentare **un reclamo o un ricorso**, tale reclamo o ricorso dovrà fondarsi sempre su motivi giustificati e non dovrà mai essere presentato in modo manifestamente temerario.

I dipendenti e i dirigenti di FCC eviteranno sempre situazioni che possano dar luogo a un conflitto tra i propri interessi personali e quelli del gruppo FCC o del cliente. A tal fine e in conformità al Codice etico e di condotta di FCC, sono vietate azioni che possano comportare un beneficio futuro o presente per il dipendente o il dirigente o per le persone a loro vicine.

b) Autonomia

Fatti salvi i casi in cui la società concorra in collaborazione con altri enti, **la decisione di partecipare e il dettaglio delle condizioni dell'offerta presentata per**

qualsiasi gara saranno stabiliti autonomamente e unilateralmente dalla società medesima.

Le informazioni relative a una gara d'appalto non possono essere in nessun caso condivise con aziende concorrenti. Se un concorrente invia a un dipendente dell'azienda informazioni sulla decisione assunta in merito a una gara d'appalto, detto dipendente dovrà informare immediatamente il Canale Etico che, a seconda delle circostanze, stabilirà la linea di comportamento migliore e più efficace.

Nel caso in cui l'offerta comporti o possa comportare la collaborazione con altri soggetti esterni al Gruppo FCC (casi di subappalto, ATI, associazioni in partecipazione, ecc.), l'opportunità e la necessità di tale collaborazione dovranno essere esaminate in modo specifico. In questi casi, l'entità del Gruppo FCC responsabile del processo non potrà formalizzare alcuna struttura di collaborazione senza averne prima analizzato e documentato la necessità, come pure la conformità alla normativa vigente. Questa analisi giustificativa deve essere svolta per ogni specifica procedura di collaborazione, a meno che non sia stata considerata prima la creazione di una struttura di collaborazione stabile.

Analogamente, qualsiasi decisione di contestare l'esito di una gara d'appalto sarà sempre presa autonomamente dalla società e per motivi giustificati. Lo stesso vale per l'adesione a un ricorso o a un reclamo presentato da un'associazione di imprese del settore.

c) Trasparenza

I rapporti tra il Gruppo FCC e i clienti che bandiscono gare d'appalto devono essere improntati al principio della trasparenza. Questo significa che le comunicazioni tra l'azienda e il cliente avverranno in modo onesto e attraverso i canali prestabiliti.

Nel caso in cui, per ragioni commerciali, economiche o di altra natura, l'azienda non abbia interesse a partecipare a un processo, lo comunicherà apertamente al cliente, astenendosi dal presentare offerte fittizie destinate a non essere selezionate.

Allo stesso modo, se i dipendenti del Gruppo rilevano irregolarità nella procedura di gara, dovranno portarle all'attenzione della società committente attraverso il Canale Etico, anche nel caso in cui tali irregolarità siano imputabili al personale del cliente.

d) Responsabilità

Al momento della presentazione, le offerte proposte dalle entità del Gruppo FCC nelle gare d'appalto devono essere basate su criteri commerciali ed economici ragionevoli. È vietato fare un uso strumentale delle procedure di gara per scopi illeciti.

È espressamente vietata la presentazione di offerte con condizioni che, sulla base delle informazioni disponibili al momento della loro elaborazione, siano manifestamente impraticabili.

e) Conformità normativa

La conformità alla legge è uno dei principi fondamentali dell'attività del Gruppo FCC. Nella predisposizione e presentazione delle offerte, le società del Gruppo FCC rispetteranno sempre scrupolosamente la normativa vigente e, in particolare, le norme applicabili agli appalti pubblici, le norme antifrode e anticorruzione, le norme antitrust e qualsiasi altra normativa che, a seconda della giurisdizione di riferimento, possa essere applicabile.

Nel suo impegno nei confronti della compliance normativa, il Gruppo FCC ha istituito un Canale Etico attraverso il quale i dipendenti possono segnalare qualsiasi circostanza che possa costituire violazione legale o normativa.

Al fine di rispettare questo principio, i dipendenti coinvolti nella preparazione e presentazione delle offerte nelle gare d'appalto dovranno ricevere una formazione specifica adeguata alle loro responsabilità.

f) Documentazione

Se del caso, ciascuna società del Gruppo FCC dovrà custodire un registro documentato di tutti i processi di gara a cui partecipi, anche nel caso in cui non si aggiudichi l'appalto. Il fascicolo dovrà includere quanto meno il bando di gara, l'offerta presentata, l'esito dell'aggiudicazione e qualsiasi altro documento pertinente. Nei casi in cui si sviluppino piani di gara, anche questi dovranno essere archiviati.

Nel caso in cui l'ente presenti un'offerta che si discosta in modo significativo da offerte simili presentate negli ultimi tre anni, le ragioni a giustificazione di tale discostamento dovranno essere incluse nel fascicolo.

I file creati saranno totalmente accessibili per la supervisione dell'Ufficio per la Compliance e per la revisione da parte del sistema di audit interno.

5. Sviluppo di procedure specifiche

Ciascuna area di attività dovrà recepire tale politica in procedure apposite in funzione della propria realtà commerciale in cui, in considerazione delle caratteristiche dell'attività, verrà definita la filiera del processo decisionale.

Ognuna di queste procedure specifiche dovrà quanto meno indicare:

- (i) La persona o le persone responsabili della decisione di partecipare o meno a una gara d'appalto. Possono essere fissati livelli di autorizzazione diversi a seconda dell'entità dell'appalto.
- (ii) La persona o le persone responsabili della predisposizione e dell'approvazione dell'offerta presentata. Come nel caso precedente, per l'approvazione di un'offerta possono essere stabiliti livelli diversi a seconda dell'entità dell'appalto o delle condizioni da applicare (ad esempio, sconti oltre una certa soglia, importo delle garanzie richieste, schemi di collaborazione con la concorrenza, ecc.).
- (iii) Il procedimento di archiviazione o registrazione delle procedure.



Le procedure specifiche delle aree di attività devono rispettare i principi stabiliti nella presente politica. È possibile prevedere una deroga o una specificazione solo se (i) necessaria per il funzionamento dell'impresa ed (ii) espressamente autorizzata dall'organismo per la compliance.

Ogni area di attività del Gruppo FCC deve istruire i propri dipendenti in merito alle procedure specifiche ad essi applicabili.

6. Obblighi del Gruppo FCC

In applicazione di questa politica, le diverse aree di attività del Gruppo FCC dovranno:

- (i) Diffondere attivamente il **contenuto di questa politica e le procedure specifiche** relative applicabili a tutti i dipendenti e i dirigenti direttamente o indirettamente coinvolti nelle gare d'appalto.
- (ii) Stabilire **programmi di formazione** efficaci di modo che tutti i dipendenti e i dirigenti direttamente o indirettamente coinvolti nelle gare d'appalto siano a conoscenza degli obblighi derivanti dall'adempimento della presente politica. Questi programmi dovrebbero includere sezioni specifiche sull'impatto delle norme in materia di appalti pubblici, antifrode, anticorruzione e antitrust e la loro efficacia dovrebbe essere soggetta a revisione periodica.
- (iii) Controllare in modo efficace il rispetto di questa politica, stabilendo controlli e procedure di monitoraggio e revisione.

Inoltre, ogni filiale o divisione può introdurre nelle proprie procedure interne ulteriori misure di vigilanza in funzione della propria realtà aziendale, che dovranno tuttavia essere preliminarmente approvate dall'Ufficio per la Compliance.

7. Obblighi dei dipendenti del Gruppo FCC

I dipendenti del Gruppo FCC sono tenuti a conoscere questa politica e a fare uso delle risorse messe a loro disposizione dall'azienda per garantirne l'adempimento. In tal senso, oltre a partecipare ai programmi di formazione, i dipendenti del Gruppo FCC hanno l'obbligo di notificare attraverso il Canale Etico qualsiasi evento o possibile irregolarità riscontrati nella preparazione e nella presentazione delle offerte.